- 1. Sono le parti di territorio inedificate o dove la superficie coperta degli edifici esistenti è inferiore al 7,5% della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale è inferiore a 0,50 mc/mq.
- 2. Destinazioni d'uso previste: residenza, terziario diffuso diffuso (intendendosi gli eservizi di vicinato ex art. 7 del D.Lgs. 114/78, nonché le medie strutture di cui all'art. 8 D.Lgs. stesso, fino a 1500 mq di superficie di vendita come definita all'art. 40 delle presenti N.T.A.) (2), ovvero secondo le indicazioni contenute nei singoli progetti-norma.
- 3. Le attività produttive ammesse nelle zone residenziali devono rispettare le prescrizioni di cui al comma 3° del precedente art. 31.
- 4. Tipi di intervento previsti all'esterno dei perimetri dei progetti-norma ai sensi del penultimo comma dell'art. 9 e dell'art. 109 della L.R. 61/85: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, demolizione con ricostruzione e adeguamento igienico-sanitario. Per gli edifici esistenti alla data di adozione della presente V.P.R.G. è ammesso l'ampliamento anche staccato della Superficie netta di Pavimento esistente fino ad un massimo di 220 mq di S.n.p. compreso l'esistente, a prescindere dalle dimensioni della superficie fondiaria.
- 5. Per gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data di adozione della presente V.P.R.G., è ammesso inoltre in attuazione diretta l'ampliamento del 20% della S.n.p. in questo caso la sommatoria tra la S.n.p. esistente e quella in ampliamento, quando supera il limite di cui al precedente comma, non potrà essere superiore all'indice di edificabilità fondiaria fissato in 0,40 mg/mg.
- 6. Gli ampliamenti di cui ai precedenti commi 4 e 5, si applicano all'intero edificio isolato che costituisce singola abitazione, e ad ogni singola abitazione divisa da cielo a terra, costituente un edificio a schiera o altro edificio riconducibile a questa tipologia, ovvero per tutte le altre tipologie che presentino alla data di adozione della presente variante non più di tre unità.(2) Nel caso di edificio non residenziale: se produttivo dovrà rispettare anche i limiti di cui al comma 3° del precedente art. 31, se terziario dovrà rispettare anche i limiti di cui al comma 2 del precedente art. 29.
- 7. Nei "lotti liberi non edificati" individuati nella cartografia di piano di cui alla lettera f) del precedente art. 1, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ripristino tipologico, ristrutturazione, ampliamento, adeguamento igienico-sanitario, demolizione con ricostruzione, nuova edificazione nei limiti e con le prescrizioni contenute nella tabella di cui al comma 3 del precedente art. 10.
- 8. Per la disciplina urbanistica della zona, ad eccezione dei lotti liberi non edificati di cui al precedente comma 7, nonché delle aree comprese nei perimetri dei Comparti obbligatori e dei Progetti-norma, valgono i parametri contenuti nella classe 2 dell'Allegato 2 N.T.A. "Abaco dei tipi edilizi": *case isolate*, con

<sup>(1)</sup> Variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18.04.2005, avente ad oggetto: "Variante parziale al PRG ai sensi comma 4º lett. L) art. 50 L.R. 61/85. Modifiche e integrazioni su vari articoli di N.T.A. e R.E.. Controdeduzioni sulle osservazioni ed approvazione", in vigore dal 21.05.2005.

<sup>(2)</sup> Variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.06.2006, avente ad oggetto: "Variante parziale al PRG ai sensi comma 4º lett. L) art. 50 L.R. 61/85. Modofiche e integrazioni su vari articoli di Norme Tecniche di Attuazione. Controdeduzioni sulle osservazioni ed approvazione", in vigore dal 02.08.2006.

l'esclusione dell'indice di edificabilità fondiaria e con le precisazioni di cui ai commi successivi. *Per l'applicazione della disciplina sui parcheggi di cui all'art.* 35, si dovrà fare riferimento alla specifica tipologia edilizia in progetto.(1)

8.bis I lotti con o senza edifici esistenti, esterni alle zone soggette a S.U.A., possono essere frazionati ai fini edificatori solo se il nuovo lotto che ne risulta è pari o multiplo di mq 600, previa detrazione dal lotto originale della superficie fondiaria corrispondente vincolata dalla Superficie netta di pavimento dell'edificio esistente, sulla base di un indice fondiario di 0,3 mq/mq. Per i nuovi lotti che ne risultano l'indice fondiario è fissato in 0,3 mq/mq.

- 9. In queste zone il *raggio minimo*, di cui alla lettera m) del primo comma del precedente art. 4 in caso di costruzioni non in aderenza è pari a ml. 10,00.
- 10. Per le aree comprese all'interno dei perimetri di Strumenti Urbanistici Attuativi vigenti, dei Comparti obbligatori nonché dei Progetti-norma si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 9, 11 e 12.

<sup>(2)</sup> Variante parziale al PRG approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 27.06.2006, avente ad oggetto: "Variante parziale al PRG ai sensi comma 4° lett. L) art. 50 L.R. 61/85. Modofiche e integrazioni su vari articoli di Norme Tecniche di Attuazione. Controdeduzioni sulle osservazioni ed approvazione", in vigore dal 02.08.2006.